



GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità

Delibera di Giunta Regionale n. ___ del __/__/2024

“PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) ANNUALE PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI”. Anno 2024

Sommario

Premessa	3
I. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.	4
II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.	4
III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione	7
IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227	7
V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.	8
VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.	9

Premessa

Il presente PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) ANNUALE PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI per l'anno 2024 è stato redatto in attuazione della seguenti normative:

- D.M. MATTM 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente “Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati” ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224;
- D.M. MITE n. 243 del 21/06/2022 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale istituito presso il MITE degli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
- Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2024 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, pubblicato sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/programma_operativo_nazionale_2024.pdf ;
- Sul PON per l'anno 2024 è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 09 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Repertorio n. 256/CSR del 09 novembre 2023).

Le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni verranno eseguite dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM) – Teramo, appartenente alla rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM). Il supporto tecnico-scientifico è assicurato dalla rete dei laboratori NILO come da “Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche” allegata al PON 2024.

I campionamenti e il trasporto dei campioni dal sito al laboratorio (IZSAM), verranno svolti dagli ispettori della Regione Abruzzo di cui al registro nazionale approvato con il D.M. MITE n. 243 del 21/06/2022 e s.m.i..

Le attività suddette non comportano alcun impegno di spesa a carico della Regione Abruzzo.

I. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.

- Attività di vigilanza sulle sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224

Attività di vigilanza non applicabile sul territorio regionale per l'anno 2024.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

Questa linea di attività riguarda la vigilanza sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE e, limitatamente alla verifica degli eventuali effetti ambientali, sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ma non autorizzati alla coltivazione.

- **OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE**

Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di impiego e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

Ad oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE sono 6 linee di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) geneticamente modificate nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi come di seguito riepilogato:

Tabella 1. OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE			
GAROFANO <i>Dianthus caryophyllus</i> L.			
Nome commerciale	Nome dell'evento	Identificatore unico	Decisione
FLORIGENE®Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	2019/1300/UE del 26 luglio 2019
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	2016/2050/UE del 22 novembre 2016
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	2015/694/UE del 24 aprile 2015
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	2015/692/UE del 24 aprile 2015
FLORIGENE®Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	2009/244/CE del 16 marzo 2009 (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE®Moonlite™ 123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	2007/364/CE del 23 maggio 2007 (autorizzazione rinnovata nel 2017 - C/NL/04/02_001)

Per le 6 linee di garofano geneticamente modificate nel colore del fiore, autorizzate nell'U.E., è prevista una sorveglianza generale e non è previsto un monitoraggio caso-specifico, volta principalmente a verificare la corretta etichettatura dei prodotti presenti sul mercato florovivaistico nazionale. Tali controlli saranno pertanto principalmente di tipo documentale.

Nelle decisioni di autorizzazione della Commissione europea, riportate nella Tabella 1 del PON 2024, sono indicati, l'identificatore unico per ciascuna delle 6 linee di garofano e le condizioni per l'immissione in commercio, ovvero:

- a. il prodotto può essere immesso in commercio solamente a scopo ornamentale;
- b. non ne è consentita la coltivazione;
- c. su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto devono figurare la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».

Per un eventuale campionamento si utilizza il protocollo di campionamento di piante in vaso e di fiori recisi in strutture florovivaistiche (versione ottobre 2021) messo a punto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM.

La "Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche" allegata al PON 2024 ha chiarito che a livello analitico a tutt'oggi non è possibile effettuare la necessaria validazione della strategia ipotizzata su campioni reali di garofani OGM e, che, *le analisi saranno possibili non appena sarà completato il percorso di verifica delle metodiche individuate su materiale idoneo.*

Ne consegue che finché non sarà comunicato dalla Rete dei Laboratori NILO la possibilità di analizzare i campioni di garofani OGM, i controlli saranno svolti solo a livello documentale come sopra riportato.

La fonte dati degli elenchi dei dettaglianti e dei grossisti di fiori recisi, utilizzata per la presente vigilanza, è rappresentata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).

Da questi elenchi vengono selezionate n. 2 ditte oggetto dei controlli: l'attività di vigilanza regionale consisterà in n. 1 ispezione presso i siti dove i Garofani OGM possono essere posti in vendita al pubblico e n. 1 ispezione presso i siti dove i Garofani OGM possono essere utilizzati o detenuti per la vendita all'ingrosso, da compiersi entro il 31/12/2024.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modello di verbale, questi, può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Costituiscono riferimento per ulteriori adempimenti il DM 8/11/2017, il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 e le attività svolte nell'ambito del corso di formazione per ispettori organizzato dal MITE nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022.

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6 a seconda della fattispecie della non conformità. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**

L'attività di vigilanza ha lo scopo di verificare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM, immessi in commercio a scopo alimentare e mangimistico e dall'insorgenza di piante avventizie da semente vitale; pertanto i controlli che saranno effettuati in attuazione del presente programma operativo regionale su tali OGM non si sovrapporranno ai controlli effettuati dal Ministero della salute nell'ambito del Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti e del Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (PNAA) in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e del regolamento (UE) n. 625/2017.

Le tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono 15 eventi di cotone e le relative combinazioni, 44 eventi di mais e le 10 relative combinazioni, 8 eventi di colza e le relative combinazioni, 26 eventi di soia e le relative combinazioni e 1 evento di barbabietola da zucchero. Nella Tabella 2 del PON anno 2024 è riportata la lista degli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 per i quali è richiesta la sorveglianza generale; per tutti questi prodotti non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

Modalità di campionamento presso i siti di stoccaggio:

- protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA;
- protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA)

In assenza di un elenco nazionale specifico dei siti dove effettuare i controlli è stata adottata la fonte del Sistema Informativo Nazionale Veterinario del Ministero della Salute (SINVSA).

L'attività di vigilanza regionale consisterà in n. 1 (una) ispezione presso un sito di stoccaggio per la ricerca di mais OGM e soia OGM, da compiersi entro il 31/12/2024 (con la raccomandazione di procedere con ogni possibile sollecitudine nel periodo antecedente la fioritura).

Gli ispettori regionali avranno cura di tenere periodicamente aggiornato e completo tale elenco con particolare riferimento ai siti di mais e soia OGM nonché, monitorare l'eventuale presenza in regione di siti di stoccaggio di Colza OGM, Cotone OGM e Barbabietola da zucchero OGM.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Le fonti di riferimento per ulteriori adempimenti sono: - il DM 8/11/2017; - il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 e le attività svolte nell'ambito del corso di formazione per ispettori organizzato dal MITE nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022.

Per gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione

Attività di vigilanza non applicabile sul territorio regionale per l'anno 2024.

Il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza non prevede specifiche attività ispettive per le Regioni poiché in Italia non si coltiva l'unico OGM autorizzato nell'Unione europea alla coltivazione il mais MON810 (Decisione della Commissione 98/294/CE).

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Nel 2024 le attività ispettive della Regione riguardano la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810.

La superficie regionale o provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli è pari allo 0.1% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais negli anni 2022 e 2023 (rif. Tabella 3 del Piano Operativo Nazionale – anno 2024) come di seguito specificato:

	2022	2023	2022-2023	% della media delle superfici totali 2022-2023 da ispezionare nel 2024 (in ettari)	
	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	media delle superfici totali (in ettari)	0,1%	0,1% in cifra tonda (n. ettari da sottoporre a controllo)
Tot. Abruzzo	7.635	10.020	8.827,50	8,8275	9,00
L'Aquila	190	2.500	1.345	1,345	1,40
Teramo	5.200	5.300	5.250	5,250	5,30
Pescara	1.410	1.400	1.405	1,405	1,40
Chieti	835	820	827,50	0,827	0,90

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais tenuto conto che la superficie media degli anni 2021 – 2022 coltivata a mais bio in Abruzzo è pari a Ha 389,07 (rif. Tabella 4 del Piano Operativo Nazionale – anno 2024) come di seguito precisato:

	Superficie totale in ettari mais biologico 2021 (fonte SINAB)	Superficie totale in ettari mais biologico 2022 (fonte SINAB)	Media in ettari 2021-2022
Abruzzo	426,18	351,96	389,07

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello E) mentre il modello per il verbale di campionamento è il Modello F. dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modelli di verbale, questi, possono essere modificati ed adattati secondo necessità.

Il programma operativo delle ispezioni per la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810 terrà conto della superficie regionale coltivata a mais oggetto dei controlli, pari allo 0,1% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais negli anni 2022 e 2023 (come da Tabella 3 del PON anno 2024).

Le ispezioni saranno effettuate nei campi coltivati a mais con campionamento di materiale vegetale; il materiale vegetale campionato sarà poi sottoposto a controlli analitici per verificare la non appartenenza alla coltivazione illegale di mais MON 810", in ottemperanza al D.Lgs. 224/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 227.

Il procedimento di selezione dei siti da ispezionare, nelle quattro province regionali, verrà eseguito attraverso le seguenti fasi:

- a) individuazione dei comuni maggiormente coltivati a mais biologico, con riferimento alla fonte dati AGEA/SIAN relativi alla Programmazione di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2014/2022 e Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027 – Bando 2023 – Agricoltura biologica;
- b) selezione delle aziende maidicole ad agricoltura convenzionale da sottoporre all'attività di vigilanza nell'anno 2024. Si farà riferimento alla fonte dati AGEA/SIAN (Elenchi Aziende che coltivano mais da granella o insilato – campagna agraria 2023 - Dati Agea Anno 2023.) adottando i seguenti criteri di selezione:- Aziende con maggiore estensione della coltura a mais distinti per provincia; - Aziende ubicate in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais.

Le ispezioni saranno effettuate nei campi coltivati a mais, con esclusione di quelli coltivati a mais biologico, con campionamento di materiale vegetale da eseguirsi come indicato dal [protocollo di campionamento delle piante di mais](#) per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810, messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Le fonti di riferimento per ulteriori adempimenti sono rappresentate dal DM 8/11/2017, dal Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 e dalle attività svolte nell'ambito del corso di formazione per ispettori organizzato dal MITE nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.

L'Attività di vigilanza non ricorre sul territorio regionale per l'anno 2024.

Il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 prevede che l'attività di vigilanza viene effettuata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ha lo scopo di verificare l'applicazione delle misure di confinamento e il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 224/2003.

VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.

L'Attività di vigilanza non ricorre sul territorio regionale per l'anno 2024.

Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica assicura l'attività di vigilanza nel caso in cui si verificano un'emissione deliberata nell'ambiente o un'immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati rispettivamente ai sensi del Titolo II o del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Nel caso in cui si verificano un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dirama l'allerta e mette a disposizione le informazioni ricevute sul [sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente](#) e sulla [BCH italiana](#). Il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.